

COMUNE DI COLLEFERRO**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE****SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE
DELL'AREA COMUNALE SIRTÀ IN VIA VALLE SETTEDUE –
PIANI ARTIGIANALI**

L'anno, il giorno del mese di nella residenza comunale di Colleferro.

Si sono costituiti i signori:

- Ing., nato a (....) il, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area del Comune di Colleferro, giusto decreto sindacale n. ... del, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto con sede in Colleferro (RM) - Piazza Italia n. 1 - codice fiscale n. 02850240587 - che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente".

L'Ing., nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

- nato a (....) il, codice fiscale, nella qualità di e legale rappresentante della, codice fiscale/partita I.V.A., avente sede legale in (....) in Via n., iscritta nel registro della Camera di Commercio di - sezione - al repertorio economico amministrativo n., come risulta dalla visura

camerale prot. del, di seguito denominata anche “Concessionario”.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del è stata indetta la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per la concessione dell’area comunale sita in Via Valle Settedue – Piani Artigianali, per un importo a base d’asta da corrispondere al Comune soggetto a rialzo di euro 1.200,00 mensili (milleduecento/00), per un periodo di anni 19 (diciannove), (non è ammesso il tacito rinnovo), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del richiamato art. 108 del citato decreto;
- con la medesima determinazione n. del è stata approvata la documentazione di gara;
- con determinazione dirigenziale n. del sono stati approvati i verbali di gara e la concessione di cui trattasi è stata aggiudicata a, avendo raggiunto un punteggio di punti e con un’offerta mensile pari ad euro, autorizzando la stipulazione della convenzione;

- ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 dello stesso decreto;

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni di che trattasi, i predetti comparenti, muniti dei necessari poteri e capacità giuridica, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Colleferro, come rappresentato, affida in concessione a....., che a mezzo del suo rappresentante accetta, l'area comunale sita in Via Valle Settedue – Piani artigianali , per la durata di anni 19 (diciannove), (non è ammesso il tacito rinnovo).

ART. 2 – Condizioni e documenti contrattuali

La concessione si intende affidata ed accettata nella piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato di gara (allegato sub A), e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dal Concessionario (allegato sub B).

I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3 – Corrispettivo e revisioni

Per l'intera durata della concessione, il soggetto gestore dovrà erogare al Comune di Colleferro il canone mensile offerto in sede di gara pari a € in due rate uguali anticipate entro il 30/4 e il 30/10 di

ogni anno.

E' previsto annualmente, a partire dal secondo anno, l'adeguamento ISTAT del prezzo in base all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.).

ART. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subcontraenti. A tal fine ha comunicato/comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Concessionario si obbliga altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 5 – Svolgimento della concessione e obblighi del Concessionario

La concessione oggetto del presente contratto comprende tutte le prestazioni ed attività previste nel Capitolato di gara, e nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario.

I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nell'esecuzione della concessione che forma oggetto del presente contratto il Concessionario si impegna e si obbliga:

- a rispettare tutto quanto contenuto nei predetti documenti;

- ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei propri lavoratori dipendenti;
- a garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale idoneo per qualifica posseduta ed entità numerica;

ART. 7 – Locali e attrezzature

L'area comunale viene concessa nello stato attuale. Eventuali lavori di adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza sia degli impianti che della struttura o qualsiasi altro intervento di miglioria, devono essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario e preventivamente concordate e autorizzate dal Comune. Tutti i lavori dovranno essere realizzati attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti in materia edilizia, (compresa la totale progettazione), impiantistica di sicurezza sul lavoro, ecc.

Eventuali lavori o migliorie che il concessionario intende realizzare dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune. Tutti gli interventi sull'area alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà del Comune di Colleferro.

ART. 8 – Spese, manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del Concessionario le spese inerenti il consumo di energia elettrica, acqua, gas, telefono e comunque di tutte le eventuali utenze. Come riportato nel Bando e nel Capitolato di gara è obbligo del Concessionario far installare e/o subentrare a propria cura e spese contatori delle utenze a rete di misurazione dei consumi quali ad esempio

quelli di energia elettrica, acqua, gas, telefonia, entro il termine di DUE mesi dalla data di stipula della presente CONVENZIONE.

La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, delle attrezzature, dei locali è a carico del Concessionario, così come tutte le manutenzioni e le opere previste nel progetto tecnico/economico presentato allegato.

ART. 9 – Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario, ai sensi dell'art. 10 punto 19 del Capitolato di gara, ha prestato garanzia definitiva di Euro, pari al 10% dell'importo totale della concessione, mediante

Il Concessionario ha altresì presentato ai sensi del punto 20 del medesimo articolo del Capitolato, Polizza di Responsabilità infortuni, per il proprio personale e per gli altri utenti del servizio per danni a cose, persone o beni mobili, nel corso dell'esecuzione del servizio n., rilasciata da il, con un massimale di Euro, con espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione servizio, con e per ogni danno anche se ivi non menzionati.

ART. 10 – Verifiche e penali

Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'area comunale da parte dell'affidatario con le modalità che riterrà opportune e finalizzate alla verifica di:

- rispetto delle clausole convenzionali;

- libero accesso all'area ed apertura giornaliera dei cancelli;
- partecipazione degli utenti svantaggiati;
- eventuali tariffe all'utenza.

L'Ente locale potrà attivare un monitoraggio delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell'utenza.

I controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni del Capitolato e del presente atto potranno essere svolti anche tramite controlli effettuati dai competenti organi sanitari.

Il Concessionario è obbligato a fornire al personale del Comune di Colleferro, all'uopo incaricato, tutta la collaborazione necessaria, consentendo l'espletamento della attività di controllo, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la documentazione relativa. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Eventuali contestazioni sollevate dal personale incaricato avverranno in contraddittorio con il responsabile della concessione.

Le sanzioni o la violazione degli obblighi contrattuali saranno contestati al Concessionario per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione della violazione, della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione presentata entro il

termine sopra indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione oppure respinta con motivazione e con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del responsabile del Settore del Comune. In caso di mancata presentazione, da parte del Concessionario della giustificazione entro il predetto termine, decade la possibilità di revoca e saranno applicate le penalità previste senza ulteriori comunicazioni. Il Concessionario sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dagli inadempimenti contestati.

ART. 11 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Colleferro, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 10 dicembre 2013, che le Parti dichiarano di ben conoscere, peraltro consultabili sul sito internet del Comune di Colleferro, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento derivanti dai suddetti codici comporterà per l'Ente appaltante la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave.

ART. 12 – Cessione e subappalto

È fatto divieto al Concessionario di subappaltare o comunque di cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente atto.

ART. 13 – Risoluzione del contratto

In caso di grave inadempimento della Società appaltatrice alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni contrattuali, il Comune dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta al Concessionario con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto.

ART. 14 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, s'intendono qui integralmente richiamate le disposizioni del bando, del capitolato di gara, e dell'offerta tecnica/economica presentata in sede di gara e nonché le leggi vigenti in materia.

ART. 15 – Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, del Reg.UE 679/2016 e del D.Lgs 101 del 10.08.2018 le parti autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

ART. 16 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla esecuzione del presente contratto, non risolte bonariamente tra le parti, saranno deferite al Foro di Velletri.

ART. 17 – Dichiarazioni del Concessionario

Il/La Sig./Sig.ra, nella qualità su espressa dichiara:

- di eleggere domicilio in (.....) in via n. per la spedizione della normale corrispondenza, ed in Colleferro presso il Comune piazza Italia n. 1, per eventuali controversie;

ART. 18 – Spese

Tutte la spese relative al presente contratto restano a carico del Concessionario.

Comune di Colleferro

Concessionario

Allegato A) Capitolato per concessione dell'area comunale sita in Via Valle Settedue – Piani Artigianali

Allegato B) Offerta Tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario